



Termine per la raccolta delle firme: 12 settembre 2020

Iniziativa popolare federale «Per una democrazia sicura e affidabile (Moratoria sul voto elettronico)»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una democrazia sicura e affidabile (Moratoria sul voto elettronico)», presentata il 20 febbraio 2019;

dopo che il 19 febbraio 2019 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive;

dopo che una traduzione in romancio del testo dell'iniziativa è disponibile;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici;

visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per una democrazia sicura e affidabile (Moratoria sul voto elettronico)», presentata il 20 febbraio 2019, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

¹ RS 161.1

² RS 161.11

³ RS 311.0

-
2. L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:
 1. Grüter Franz, Sonnhangstrasse 35, 6205 Eich
 2. Rimoldi Nicolas A., Lützelmatweg 2, 6006 Luzern
 3. Ananiadis Jorgo, Kilchgrundstrasse 34, 3072 Ostermundigen
 4. Bigliel Thomas, Papiermühleweg 34, 7302 Landquart
 5. Bonzanigo Silvio, Obergütschstrasse 10A, 6003 Luzern
 6. Droz René, Stockhornweg 5, 3076 Worb
 7. Fischer Benjamin, Ackerstrasse 39, 8604 Volketswil
 8. Funciello Tamara, Bürglenstrasse 50, 3006 Bern
 9. Glättli Balthasar, Höggerstrasse 148, 8037 Zürich
 10. Gubser Kenny, Krontalstrasse 4, 9000 St. Gallen
 11. Wandeler Michelle, Aargauerstrasse 7, 6215 Beromünster
 12. Hildbrand Pierre-Antoine, Avenue Floréal 17, 1006 Lausanne
 13. Hildbrand Matthias, Bachstrasse 21, 3911 Ried-Brig
 14. Ineichen Jonas, Riffigstrasse 30, 6020 Emmenbrücke
 15. Keller Vincent, Place du Marché 2, 1020 Renens
 16. Koller Prisca, Obere Gübelstrasse 1, 8442 Hettlingen
 17. Künzler Alfred, Eisweiherstrasse 177, 8400 Winterthur
 18. Limacher David, Langensandstrasse 52, 6005 Luzern
 19. Luck Claudio, Schaffhauserstrasse 264, 8057 Zürich
 20. Moser Hans, Hostetgass 9, 9470 Buchs SG
 21. Rutz Gregor, Hinterdorfstrasse 9, 8702 Zollikon
 22. Schlauri Simon, Promenadengasse 6, 8001 Zürich
 23. Schwaab Jean-Christophe, Route de la Corniche 30, 1097 Riex
 24. Singer Michelle, Gotthelfstrasse 4, 3427 Utzenstorf
 25. Steiger Martin, Florastrasse 1, 8008 Zürich
 26. Terekhov Artur, Kirchweg 36, 8102 Oberengstringen
 27. Zanetti Claudio, Bergstrasse 12, 8625 Gossau ZH
 3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per una democrazia sicura e affidabile (Moratoria sul voto elettronico)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Verein «Für eine sichere und vertrauenswürdige Demokratie (E-Voting-Moratorium)», Ronstrasse 1, 6030 Ebikon, e pubblicata nel Foglio federale del 12 marzo 2019.

26 febbraio 2019

Cancelleria federale svizzera:

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Iniziativa popolare federale «Per una democrazia sicura e affidabile (Moratoria sul voto elettronico)»

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale⁴ è modificata come segue:

Art. 39 cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'impiego di procedure di voto elettroniche è vietato.

Art. 197 n. 12⁵

12. Disposizione transitoria dell'art. 39 cpv. 1^{bis} (Impiego di procedure di voto elettroniche)

¹ L'articolo 39 capoverso ^{1bis} entra in vigore accettato che sia dal Popolo e dai Cantoni; dalla sua accettazione tutte le disposizioni del diritto cantonale e del diritto federale concernenti le procedure di voto elettroniche non sono più applicabili.

² L'Assemblea federale può revocare il divieto mediante legge federale se è garantita una sicurezza contro le manipolazioni almeno equivalente a quella del voto manoscritto, segnatamente se, nel rispetto del segreto del voto:

- a. i votanti possono verificare senza conoscenze specialistiche particolari le fasi essenziali del voto elettronico;
- b. tutti i voti sono conteggiati così come sono stati espressi dai votanti, in conformità alla loro libera e reale volontà e in assenza di influenze esterne; e
- c. i risultati parziali del voto elettronico possono essere determinati in modo univoco e inalterato e all'occorrenza possono essere verificati in modo affidabile e senza conoscenze specialistiche particolari mediante un nuovo conteggio, così da escludere il riconoscimento di risultati parziali che non soddisfano i requisiti di cui alle lettere a e b.

³ L'Assemblea federale può revocare il divieto al più presto cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

⁴ RS 101

⁵ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.